

COMUNE DI FIDENZA

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Approvato dal Consiglio Comunale n. _____ del _____

In vigore dal _____

**Bozza di discussione presentata il 27/10/2018
dal gruppo consiliare del Partito Democratico**

Titolo I _ Principi e finalità del regolamento

Capo I - Principi e obiettivi

Art. 1 - Principi ispiratori

1. Le *Regole della Partecipazione Popolare* del Comune di Fidenza (di seguito *Regole*) stimolano, coordinano e disciplinano le forme della partecipazione popolare all'amministrazione locale.
2. Le *Regole* si intendono attuative della Legge Regionale n° 15 del 2018 ("Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 3), e del comma 3 dell'art. 2, dell'art. 5 e del titolo III dello Statuto del Comune di Fidenza.

Art. 2 - Obiettivi

L'obiettivo del complesso delle *Regole* è quello di promuovere la partecipazione dei cittadini che si finalizza e attua attraverso:

- a) la definizione di scelte strategiche, sia nella fase di analisi che in quella decisionale;
- b) la raccolta, il confronto e la condivisione di elementi conoscitivi detenuti dai diversi gruppi di attori locali;
- c) la crescita del senso di appartenenza e di comunità che nasce dalla condivisione di un patrimonio fatto di informazioni, percezioni, esigenze, visioni, conoscenze;
- d) l'espressione della volontà popolare.

Art. 3 Definizioni

1. Le *Regole* raccolgono e disciplinano diverse forme di partecipazione, che si riferiscono sia ai tradizionali concetti della democrazia diretta, sia ai concetti di più recente sviluppo della democrazia partecipativa o deliberativa.
2. La democrazia diretta si basa sull'ascolto diretto dei cittadini, per raccogliere loro volontà, loro desideri o pareri.
3. La democrazia deliberativa si basa su requisiti di:
 - a) diversità: intesa come necessaria diversità di opinioni, risorsa positiva perché le idee divergenti generano innovazione;
 - b) uguaglianza: la partecipazione in generale rappresenta un tentativo di controbilanciare le asimmetrie in termini di capacità, conoscenze, potere, condizioni sociali ed economiche nonché di disponibilità di tempo;
 - c) neutralità: un processo partecipativo è al servizio della comunità di riferimento, non di un particolare soggetto o porzione.
4. I progetti di partecipazione popolare elencati nelle *Regole* favoriscono la crescita di una opinione ben informata con:
 - a) partecipazione fisica a riunioni, incontri e progetti;
 - b) partecipazione mediata attraverso internet con applicazioni di democrazia digitale (e-democracy);
 - c) partecipazione dialogica con gli uffici comunali (es. URP - Punto Amico).

Capo II - Elenco degli istituti di partecipazione ammessi

Art. 4 - Elenco degli istituti di partecipazione

1. Gli istituti di partecipazione riconosciuti e regolamentati Comune di Fidenza sono quelli previsti dal Titolo III dello Statuto del Comune di Fidenza.
2. Sono inoltre riconosciuti i seguenti istituti di partecipazione, come normati dal presente Regolamento:
 - a) percorsi o processi partecipativi e deliberativi;
 - b) Referendum abrogativi.

Titolo II _ Processi partecipativi e deliberativi

Capo I – Norme generali

Art. 5 – Obiettivi

1. Il Comune promuove e sostiene la partecipazione sui temi specifici e di esclusiva competenza comunale, tramite appositi *processi o percorsi partecipativi e deliberativi* (di seguito denominati anche come “*processo/i*” o “*percorso/i*”).
2. Gli obiettivi, oltre a quelli generali indicati all’articolo 2 del presente Regolamento, sono da ritenersi quelli ex art. 2 della Legge regionale n. 3 del 2010 e ss. mm. e ii.

Art. 6 – Oggetto

Gli interventi possono avere una caratterizzazione geografica (cioè, essere circoscritti a livello di quartiere, di via o di altra area diversamente configurata), oppure essere caratterizzati tematicamente o secondo altre valutazioni che tengano presente lo spirito di innovazione e sperimentazione perseguito.

Art. 7 - Ambito del processo partecipativo

1. Il *processo* è aperto a tutti i cittadini facenti parte dell’ambito geografico prescelto (nel caso di caratterizzazione geografica), oppure a tutti i cittadini interessati (nel caso di caratterizzazione tematica).
2. Nei *processi* sono inclusi tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni, purché residenti nel Comune o nell’ambito geografico prescelto. Ogni *processo* può ampliare i termini di inclusione accordandosi con l’Amministrazione Comunale o con i referenti di volta in volta individuati.

Capo II – Forme e funzionamento

Art. 8 – Iniziativa e attivazione

1. Il *processo* può essere attivato:
 - a) dal Consiglio Comunale attraverso una mozione;
 - b) da comitati di quartiere, comitati di coordinamento o altre forme di aggregazione locale e/o tematica, su questioni che interessano il contesto territoriale del Comune di Fidenza.
2. Nel caso individuato al precedente comma 1 punto b, i soggetti proponenti depositano richiesta di attivazione del *processo* all’Amministrazione Comunale (attraverso gli sportelli del “Punto Amico”), ottenendone un numero di protocollo per successiva tracciatura.

La domanda dovrà riportare chiaramente l'oggetto e gli obiettivi prefissi per il *percorso* che si intende far attivare.

3. Per ogni *processo* il Dirigente competente per settore individua un responsabile del procedimento che si esprime, entro 30 giorni dal deposito, sull'ammissibilità tecnica della richiesta. In caso di parere positivo, la richiesta è inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile, che è chiamato a deliberare sull'attivazione del *percorso* entro 30 giorni dall'emissione del parere tecnico.
4. Un *processo partecipativo* non può essere attivato nei sei mesi precedenti le Elezioni Amministrative del Comune.

Art. 9 – Conflitto o coincidenza

1. Laddove l'attivazione di un *percorso partecipativo o deliberativo* attivato secondo il precedente art. 8 c. 1 punto b confliggesse o coincidesse con atti amministrativi in corso di adozione o attuazione che già non siano stati discussi in Consiglio Comunale, il Dirigente competente, secondo il precedente art. 8 c. 3, entro 15 giorni dall'attivazione del processo stesso indice un incontro tra i proponenti il processo e l'Amministrazione Comunale (Sindaco o Assessore delegato e Presidenza del Consiglio Comunale) perché vengano definiti i passi successivi da intraprendere.
In qualsiasi caso, quanto emerso da tale incontro dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. Non rientrano nell'iter procedurale individuato al precedente comma 1 quei conflitti per i quali si configurino le casistiche referendarie delineate al successivo Titolo III.

Art. 10 - Funzionamento dei processi partecipativi

1. Ogni *processo partecipativo* ha un regolamento e un finanziamento, entrambi stabiliti con Delibera di Giunta. Di tale regolamento e dell'entità del finanziamento devono essere portati a conoscenza i partecipanti al *percorso*, a garanzia dei criteri di chiarezza e trasparenza.
2. Il budget finanziario deve essere definito in collaborazione con gli Uffici di competenza e il Dirigente di Settore.
3. I partecipanti, come individuati al precedente art. 7 c.1, hanno diritto di accesso alle informazioni tecniche necessarie allo sviluppo del progetto. Pertanto, l'ufficio comunale competente sulla materia oggetto del *processo* fornisce tutto il supporto tecnico necessario al suo buon esito. L'Amministrazione Comunale ne è garante e, ove necessario, si impegna a garantire momenti di formazione e divulgazione, anche mediante coinvolgimento di esperti del settore per attingere a esperienze e bagagli conoscitivi nuovi rispetto a quanto già disponibile.

Art. 11 - Risultati dei processi partecipativi

1. I risultati dei *processi*, in forma di rapporto conclusivo, devono essere trasmessi all'Amministrazione ed esaminati dalla Giunta o dal Consiglio, secondo le rispettive competenze, entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione.
2. Qualora l'Amministrazione ratifichi i risultati di un *percorso*, essa si impegna affinché ciò che emerge venga effettivamente realizzato in tempi certi e congrui. Qualora, invece, l'Amministrazione assuma una decisione difforme rispetto agli esiti del *processo*, essa è tenuta a motivare tale decisione.

Art. 12 - Tipologie di processi e condizioni di sviluppo

L'Amministrazione Comunale nel garantire lo sviluppo dei *processi partecipativi*, accetta che vengano impiegati metodi e forme diverse, purché questi si rivelino utili a sviluppare nuove conoscenze a supporto delle decisioni da intraprendere o delle attività da svolgere e, dunque, utili a condurre con successo i *processi* stessi. In tal senso, può avvalersi sia di pregresse esperienze attivate in via sperimentale nel proprio Comune, sia di metodologie diverse già applicate altrove con risultati positivi.

Art. 13 – Pubblicità dei processi partecipativi

L'Amministrazione Comunale si impegna a ospitare sul proprio sito istituzionale una pagina dedicata ai vari *processi partecipativi o deliberativi*, in cui sarà possibile consultare i corrispondenti documenti, ovvero:

- quelli di attivazione del processo (mozione consigliare o domanda di attivazione, responso di ammissibilità tecnica, Delibera di Giunta Comunale di approvazione del regolamento e del finanziamento),
- eventuali elaborati intermedi,
- il rapporto conclusivo e
- il pronunciamento finale dell'Amministrazione (sia che si tratti di una ratifica, sia che si tratti di un diniego).

Titolo III _ Referendum

Capo I – Disposizioni generali

Art. 14 - Requisiti

1. Sono ammessi referendum abrogativi, consultivi e propositivi sulle materie di esclusiva competenza comunale; hanno diritto di parteciparvi tutti gli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione degli organi amministrativi del Comune, risultanti dall'ultima revisione elettorale utile, e i cittadini non iscritti, purché questi ultimi siano residenti nel Comune da almeno 5 anni, che, alla data delle consultazioni, abbiano conseguito la maggiore età.
2. Le consultazioni referendarie possono riguardare provvedimenti di competenza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17.
3. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto uguale, personale, libero e segreto.

Art. 15 - Effettuazione del referendum

1. Ogni anno può avere luogo una sola consultazione referendaria, per un massimo di quattro quesiti referendari concomitanti, da svolgersi la prima domenica utile del mese di giugno dopo la chiusura dell'anno scolastico dalle ore 7 alle ore 23, salvo che il referendum comunale si svolga in concomitanza di altre consultazioni elettorali, nel qual caso le operazioni di voto saranno contestuali.
2. Il referendum consultivo su una medesima questione non può essere ripetuto nel corso del mandato amministrativo e comunque nell'arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 c. 4 dello Statuto del Comune di Fidenza.
3. In caso di motivata urgenza e necessità, il Consiglio Comunale può stabilire, su parere della Commissione di Garanzia, che le operazioni di voto vengano effettuate in una giornata diversa e in data comunque non anteriore al quarantacinquesimo giorno successivo al provvedimento di indizione.

4. Nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale o nel caso in cui esso sia sciolto o sospeso dalle funzioni non può essere avviata alcuna nuova iniziativa referendaria né avere luogo il referendum.

Art. 16 - Indizione dei referendum

Il referendum è indetto secondo le modalità previste dal primo e secondo comma dell'art. 29 dello Statuto del Comune di Fidenza, non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente alla giornata prevista per le consultazioni.

Art. 17 - Esclusione del referendum

Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) i bilanci annuali e pluriennali, i rendiconti, l'assunzione di mutui;
- b) l'istituzione di tributi e contributi, le tariffe di essi e dei servizi pubblici;
- c) l'elezione degli amministratori del Comune, delle sue aziende ed istituzioni, la nomina dei suoi rappresentanti, le relative revoche e dichiarazioni di decadenza;
- d) il conferimento e la revoca di pubblici uffici;
- e) i provvedimenti relativi al personale dipendente;
- f) i regolamenti per il funzionamento degli organi dell'ente;
- g) i piani e programmi urbanistici e commerciali generali e le loro varianti generali;
- h) gli atti dovuti per legge.

Art. 18 - Comitato promotore

1. I cittadini che intendano promuovere il referendum, costituitisi in "comitato promotore", devono presentare proposta scritta al Sindaco che ne dà atto con verbale di cui viene rilasciata copia. All'atto della redazione di tale verbale, i promotori indicano i nomi, i recapiti telematici e telefonici di due di loro ai quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali incaricati ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento, intervengono nelle fasi del procedimento ed esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di diverse precisazioni, da riportarsi nel verbale, si intende che i suddetti incaricati possono agire disgiuntamente.
2. I cittadini promotori devono essere in misura non inferiore a cento e devono allegare alla proposta il certificato di iscrizione alle liste elettorali del Comune nonché una relazione sintetica enunciante i motivi della richiesta referendaria. La proposta deve indicare l'oggetto del quesito che si intende sottoporre a referendum, formulato in termini sintetici e chiari e in modo che la risposta positiva o negativa non possa generare dubbi di sorta.
3. I quesiti sottoposti a referendum che comportino aumento della spesa o diminuzione dell'entrata devono obbligatoriamente indicare la relativa copertura finanziaria. A tal fine la relazione allegata al quesito proposto dal comitato promotore deve evidenziare, oltre alle motivazioni dell'intervento, le modalità di gestione e funzionamento qualora trattasi di pubblico servizio. Inoltre tale relazione deve individuare:
 - a) nel caso di un'opera pubblica:
 1. la compatibilità delle modalità di finanziamento con le risorse individuate nel piano triennale degli investimenti in termini di vincolo di destinazione secondo le norme della contabilità pubblica, con indicazione degli investimenti da variare in diminuzione o, in alternativa, della acquisizione di nuove risorse certe e dimostrabili;
 2. il piano economico-finanziario che evidenzia i costi dell'opera, i costi gestionali indotti (personale comunale, acquisto di beni e servizi, oneri finanziari, fondo ammortamento), gli eventuali ricavi ed i mezzi per il riequilibrio del Bilancio di parte corrente in caso di disavanzo;
 - b) nel caso di una spesa corrente:
 1. le modalità di copertura finanziaria;
 2. i mezzi per il riequilibrio del Bilancio di parte corrente in caso di disavanzo.

4. Il responsabile comunale dell'Ufficio di ragioneria, in ogni caso, dovrà attestare l'idoneità della copertura e la congruità del calcolo degli oneri. Nel caso questa non sia riconosciuta, il comitato promotore potrà sottoporre entro trenta giorni una nuova proposta.

Art. 19 – Commissione di Garanzia

1. La Commissione di Garanzia è costituita da cinque membri, uno nominato dal Sindaco e quattro nominati dal Consiglio comunale a scrutinio palese. Tutti e cinque i membri devono essere individuati tra persone in possesso di qualificate e documentate competenze in campo giuridico/amministrativo (dirigenti e funzionari di Pubbliche Amministrazioni, magistrati, professori universitari di ruolo e fuori ruolo, avvocati e notai) e che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. La Commissione avrà il compito di esprimere parere motivato sulle ragioni di legittimità della richiesta di referendum entro 60 giorni.
2. Il procedimento di nomina è il seguente: l'Amministrazione Comunale procede alla pubblicazione di un avviso per la ricerca dei componenti della Commissione che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Il Consiglio comunale dovrà votare sulla scorta delle candidature pervenute. Dei quattro membri designati dal Consiglio Comunale, due membri dovranno essere individuati dalle forze di maggioranza, due membri dalla minoranza. Qualora non pervenisse un numero sufficiente di candidature, sarà onere della Giunta designare i soggetti mancanti.
3. La Commissione viene costituita entro 60 giorni dall'inizio del mandato del Consiglio Comunale e resta in carica per l'intera durata del Consiglio comunale e viene costituita con formale decreto del Sindaco.
4. Qualora uno o più membri, per qualsiasi ragione, decadano anticipatamente, il Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva procederà alla sua/loro sostituzione, scegliendo tra le candidature di cui al precedente comma 2. La designazione sostitutiva dovrà ripristinare la composizione della Commissione, rispecchiando i criteri di nomina.
5. L'attività dei componenti è prestata a titolo gratuito.
6. Alle sedute della Commissione di Garanzia partecipa il Segretario Generale in funzione di garante e un suo delegato con funzioni di segretario verbalizzante.
7. Durante il periodo in cui la Commissione esamina la richiesta, questa può essere riformulata dal Comitato promotore per correggere eventuali errori formali o per renderla più chiara. La Commissione di Garanzia può sentire il Comitato Promotore qualora lo ritenga necessario e ne dà atto nei verbali dei lavori.

Art. 20 – Ineleggibilità

1. Non possono ricoprire incarico di membro della Commissione di Garanzia:
 - a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali ed i candidati a tali cariche nella tornata elettorale immediatamente precedente l'elezione;
 - b) coloro che hanno ricoperto la carica di assessore o Sindaco nei cinque anni precedenti l'elezione;
 - c) i funzionari pubblici che per ragioni del loro ufficio svolgono attività di controllo sugli atti o sugli organi del Comune;
 - d) i dipendenti comunali di Fidenza anche se in quiescenza;
 - e) gli amministratori e i dipendenti di istituzioni, consorzi, aziende speciali, associazioni, fondazioni, società di capitale a partecipazione comunale o comunque sottoposti a vigilanza o a controllo comunale;
 - f) i titolari, gli amministratori ed i dipendenti di enti ed imprese concessionarie di pubblici servizi o che abbiano rapporti contrattuali in atto con il Comune ovvero che ricevano sovvenzioni a qualsiasi titolo dal Comune;
 - g) coloro che esercitano non occasionalmente attività di lavoro autonomo presso l'amministrazione comunale o gli enti, imprese, aziende e società di cui alle lettere e) e f);
 - h) coloro che abbiano una lite in corso con il Comune, la controparte in procedure espropriative, iniziate e non ancora concluse al momento dell'elezione, i portatori di interessi comunque in conflitto, anche potenzialmente, con quelli comunali;

- i) coloro che intrattengono con il Comune o che nei cinque anni precedenti abbiano intrattenuto, anche tramite persone giuridiche o soggetti collettivi di cui fossero amministratori o soci collaboratori, rapporti professionali o di consulenza o comunque di prestazione di lavoro;
 - j) coloro che hanno ricoperto la carica di garante per due legislature del Consiglio Comunale.
2. Le cause dell'ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre al sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina. Qualora, successivamente alla nomina, il Consiglio Comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità di cui al precedente comma che non siano state rimosse nei termini, dichiara la decadenza dalla carica di membro del comitato dei garanti, con la maggioranza prevista per la nomina.
 3. Le cause di ineleggibilità comportano altresì la decadenza dalla carica, allorché sopravvenga alla nomina e qualora l'interessato non provveda a rimuovere tali cause nel termine di 10 giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la condizione che le determina.

Art. 21 - Ammissibilità del referendum

1. Il Consiglio Comunale, entro 40 giorni dal pronunciamento della Commissione di Garanzia e comunque qualora la medesima Commissione, per qualsiasi causa, non abbia validamente espresso il proprio parere, si pronuncia in merito alla ammissibilità del quesito sottoposto a referendum con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi, purché alla votazione abbia partecipato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Con appositi manifesti o altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà agli elettori la sede in cui dovranno recarsi a votare e, sentita la Commissione elettorale comunale, potrà stabilire di volta in volta un numero di sezioni necessario per il corretto svolgimento del referendum, provvedendo ad identificare sedi in cui votano gli elettori di più sezioni, preferibilmente presso strutture comunali.
3. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune che con apposito atto impegna gli stanziamenti necessari ivi comprese le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale. Il Consiglio comunale individua gli stanziamenti necessari per la copertura delle spese per lo svolgimento del referendum, operando le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 22 - Modalità per la raccolta delle firme

1. L'Ufficio elettorale predispose i moduli per la raccolta delle firme a sostegno della proposta referendaria, ognuno dei quali recante il testo completo del quesito e li consegna al Segretario Comunale. Questi li vidima e li consegna al comitato, redigendo apposito verbale. Dal giorno successivo e per un periodo di 60 giorni, gli elettori residenti di cui all'art. 14 c.1 possono sottoscrivere la proposta esclusivamente sui moduli vidimati di cui sopra. Non sono ammessi fogli separati. Qualora il termine per la raccolta scada in giornata festiva, viene prorogato al primo giorno non festivo seguente.
2. La richiesta di referendum viene effettuata dal cittadino mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui al precedente comma; accanto alla firma devono essere indicati per esteso: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e gli estremi del documento di riconoscimento. L'Ufficio elettorale, entro 15 giorni dalla presentazione, provvederà a verificare l'idoneità dei sottoscrittori, riportando a fianco di ogni nominativo il numero di iscrizione nelle liste elettorali.

Art. 23 - Autenticazione delle firme

1. La firma deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 legge 28.4.1998 n.130.
2. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può anche essere collettiva per tutte le firme contenute in ciascun modulo; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Art. 24 - Raccolta delle firme da parte dei promotori

La raccolta delle firme può essere effettuata direttamente dai promotori, purché vengano rispettate le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 25 – Svolgimento contestuale delle consultazioni

Qualora nel corso dell'anno siano indette ulteriori consultazioni elettorali, il Sindaco, previa intesa con il Ministero dell'Interno o il Presidente della Giunta Regionale e con deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, espressa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ha facoltà di disporre che le consultazioni relative ai referendum comunali, fatto salvo il divieto di cui all'art. 8 c. 4 del TUEL, siano contestuali a quelle relative alle consultazioni già previste. In questo caso il corpo elettorale è individuato secondo le procedure di revisione per le consultazioni che si svolgono contemporaneamente.

Art. 26 - Svolgimento di più referendum

1. Non è ammesso in un anno solare lo svolgimento di più di quattro referendum da effettuarsi in una sola tornata referendaria, salvo casi eccezionali, per motivi di urgenza accertati dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.
2. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori e i referendum eccedenti vengono sospesi e rimandati alla successiva tornata referendaria.
3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di diverso colore; in tal caso l'Ufficio di sezione osserva per lo scrutinio l'ordine di presentazione delle richieste dei referendum.

Art. 27 - Recepimento della proposta referendaria

Nel caso sia intervenuta la modifica della disciplina cui si riferisce il referendum, il Sindaco, sentito il parere della Commissione di Garanzia, espresso secondo le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento, stabilisce con decreto se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, eventualmente riformulando il quesito, ovvero che il referendum non abbia più luogo.

Art. 28 - Designazione dei rappresentanti del Comitato promotore

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata con le modalità di cui all'art.14 della 130/1998, i promotori del referendum hanno facoltà di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione, un proprio rappresentante.
2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato direttamente dagli interessati ai Presidenti delle sezioni la domenica mattina prima che abbiano inizio le operazioni di voto.
3. I rappresentanti del comitato promotore del referendum hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Art. 29 - Spazi destinati alla propaganda elettorale

1. Entro il ventesimo giorno precedente la data della votazione, la Giunta Comunale stabilisce nei centri abitati a maggiore densità demografica e maggiormente frequentati, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, speciali spazi da destinare alla propaganda elettorale, di sufficiente dimensione per soddisfare possibilmente tutte le richieste avanzate.
2. Le operazioni di cui al primo comma devono, in ogni caso, conciliarsi con le caratteristiche architettoniche e con le esigenze urbanistiche dei luoghi individuati per l'ubicazione dei tabelloni.
3. I tabelloni devono essere installati in modo da non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o vedute panoramiche e da non impedire il traffico.
4. Gli spazi singoli sono delimitati nella misura fissa di metri 0,70 di base e di metri 1 di altezza.

Art. 30 - Domande per la concessione di spazi per effettuare propaganda

1. Entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, i gruppi promotori, i partiti e i gruppi politici, le associazioni, fondazioni e comitati presenti a livello comunale, possono chiedere al Sindaco la concessione di spazi per effettuare la propaganda elettorale.
2. Le domande di cui al primo comma devono essere avanzate da un rappresentante dell'organizzazione e sottoscritte con firma autenticata ai sensi di legge.

Art. 31 - Assegnazione degli spazi

1. La Giunta Comunale, non oltre il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, procede all'esame delle domande presentate non accogliendo quelle prodotte in difformità a quanto stabilito nel precedente art. 30.
2. Alle domande accolte deve essere attribuito un numero secondo l'ordine di presentazione.
3. Nel caso in cui le domande validamente presentate, di cui all'art. 30, superassero l'oggettiva disponibilità del Comune di predisporre riquadri, per ogni centro abitato, sufficienti a soddisfare ogni richiesta, la Giunta Comunale, sentiti i richiedenti, opererà raggruppamenti tra le diverse richieste avanzate da gruppi politicamente affini considerandoli gruppo unico.
4. È fatto assoluto divieto di cedere o scambiare gli spazi assegnati dalla Giunta Comunale per la propaganda elettorale.
5. Il materiale elettorale affisso negli appositi spazi delimitati ed assegnati dalla Giunta Comunale, deve indicare la sigla dell'organizzazione.
6. Il materiale elettorale mancante dell'indicazione di cui al precedente comma, quello indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo, prescindendo dalle sanzioni a carico dei responsabili, deve essere, a cura del Sindaco, immediatamente rimosso.

Art. 32 - Proclamazione dei risultati

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima Sezione.
2. L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota minima di elettori partecipanti alla votazione richiesta del presente Regolamento per la validità della consultazione;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Viene redatto apposito verbale delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale per i referendum in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'Ufficio, dai rappresentanti dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
4. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione di Garanzia per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le Sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione

degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio centrale dei referendum e della Commissione di Garanzia per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici;
 - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;
 - c) ad un promotore designato ai sensi dell'art. 18, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione di Garanzia dei referendum.
6. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'Ufficio centrale dei referendum e della Commissione dei garanti per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.

Art. 33 - Esito delle consultazioni

1. Il referendum è valido qualora abbia partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.
2. Nel caso in cui il referendum sia valido, l'organo competente è tenuto a deliberare nei termini previsti dall'art. 30 dello Statuto del Comune di Fidenza.
3. Nei tre mesi previsti per l'abrogazione, le norme restano in vigore. Qualora entro tale termine, la deliberazione non fosse intervenuta, l'efficacia abrogativa del referendum, avrebbe comunque corso.

Capo II – Riferimento normativo

Art. 34 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia in quanto applicabile alla normativa prevista per le consultazioni referendarie di cui alla Legge 25 maggio 1970 n. 352 e ss. mm. e ii.

Titolo IV _ Norma finale

Capo I – Vigenza

Art. 35 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è diventata esecutiva ad ogni effetto la delibera della sua adozione.